

Comune di Aquila d'Arroscia

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 31

OGGETTO:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 19/08/2016, n. 175.

Nell'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
CHA TULLIO	X	
CHA STEFANO	X	
CHA SABINA		X
AICARDI GIORGIO	X	
CAPPELLO BRUNO	X	
CLAVERI PIERO	X	
DOGLIO GIACOMO	X	
RICHERI CLAUDIO	X	
GHERSI MASSIMO	X	
TIGLIO SIMONE	X	
CAPPELLO GABRIELLO	X	
TOTALE	10	1

Presiede il Sig.: CHA TULLIO

Partecipa alla seduta il Sig. RANISE CORRADI Dott. Raffaele - Vice Segretario Comunale reggente.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4”;*

ATTESO CHE la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- ✓ non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- ✓ tra quelle previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- ✓ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;

ATTESO CHE questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATO l'atto di ricognizione straordinaria delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 18/09/2017;

VERIFICATO CHE questo Comune al 31 dicembre 2020 non possiede, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società alcuna;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società in cui il Comune di Aquila d'Arroscia detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione suddetta ha dato esito negativo.
3. DI INVIARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
4. DI DICHIARARE con separata unanime e favorevole votazione, il presente atto immediatamente Eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CHA TULLIO
_____ F.to _____

Il Vice Segretario Comunale reggente
RANISE CORRADI Dott. Raffaele
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Aquila d'Arroscia dal giorno 27/10/2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale reggente
RANISE CORRADI Dott. Raffaele
_____ F.to _____

PARERE EX ART. 49 2[^] COMMA D. LEG.VO N. 267/2000

Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.
Aquila d'Arroscia, lì 14/10/2021

Il Vice Segretario Comunale reggente
RANISE CORRADI Dott. Raffaele
_____ F.to _____

PARERE EX ART. 49 2[^] COMMA D. LEG.VO N. 267/2000

Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.
Aquila d'Arroscia, lì 14/10/2021

Il Vice Segretario Comunale reggente
RANISE CORRADI Dott. Raffaele
_____ F.to _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000)
[] Per a decorrere dal ai sensi dell'art. 134 c.

Il Vice Segretario Comunale reggente
RANISE CORRADI Dott. Raffaele
_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario Comunale Reggente
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

=====